

# **D.L. n. 89/2026, proroga dei versamenti al 20 luglio per i contribuenti ISA e forfetari e nuove misure su carburanti, autotrasporto e agricoltura**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2026, del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, in vigore i nuovi interventi sugli effetti economici del protrarsi della crisi dei mercati internazionali, combinando misure in materia di accise sui carburanti, sostegni selettivi ad autotrasporto e agricoltura, rifinanziamenti settoriali e, soprattutto, una proroga al 20 luglio 2026 dei versamenti fiscali per i soggetti ISA, per i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio e per i partecipanti a soggetti trasparenti. Il provvedimento si colloca nel solco dei decreti emergenziali di manutenzione economica, ma presenta un profilo fiscale che merita attenzione specifica: il rinvio dei versamenti è confermato, ma il costo del differimento successivo viene elevato allo 0,80 per cento, con un raddoppio rispetto alla misura tradizionalmente applicata negli anni precedenti.

---

**Professionisti: la partecipazione a una rete-**

# **contratto tra non fa perdere, di per sé, il regime forfetario**

Con la Risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l'Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi sull'ambito applicativo del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), fornendo un importante chiarimento in merito alla partecipazione di un professionista forfetario a un contratto di rete di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017.

Il quesito assume rilievo pratico perché affronta una delle principali cause ostative al regime agevolato, vale a dire quella prevista dall'art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014, che preclude l'accesso (o la permanenza) nel forfetario ai soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controllano S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella esercitata dal contribuente.

Secondo l'Agenzia nella rete-contratto non si verifica quell'effetto di frazionamento delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte che preclude la fruizione del regime forfetario.

---

## **Accesso regime forfetario**

# **optando sin da subito per il regime ordinario IVA, anche se la natura dell'attività comporterebbe altrimenti l'applicazione del regime del margine**

Con la risposta ad interpello n. 181/2025, l'Agenzia delle entrate affronta l'interazione tra il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e il regime speciale IVA del margine, disciplinato dall'art. 36 del D.L. n. 41/1995, con riferimento al commercio di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato e simili.

Come è noto, ai sensi del comma 57, lett. a) della L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, tra cui rientra espressamente il regime del margine.

Il fulcro della posizione dell'Amministrazione

La risposta n. 181/2025 chiarisce che l'ostatività opera solo in caso di effettiva applicazione del regime speciale, e non semplicemente in presenza di un'attività "astrattamente rientrante" tra quelle soggette ex lege a tale disciplina.

Se il contribuente, avendone facoltà, specificano i tecnici di via Giorgione, esercita opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (ex art. 36, comma 7, D.L. 41/1995), l'ostacolo all'accesso al forfetario viene meno, a condizione che tale opzione:

sia formalizzata all'avvio dell'attività (per i soggetti

neoimprenditori);

ovvero nell'anno precedente (per soggetti già attivi).

---

## **Passaggio al regime forfettario “start-up” dal semplificato. Escluso per il tempo residuo al compimento del quinquennio**

L'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i contribuenti in regime forfettario, prevede che «al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi» l'aliquota dell'imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell'aliquota del 15%. Con la risposta ad interpello n 226 del 22 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate rispetto ai casi di applicabilità di tale aliquota “ultraridotta”, nel confermare quanto già affermato dalla DRE Lombardia con la risposta all'interpello n. 904-1040/2022, ritiene che l'aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni si possa applicare solo in presenza fin dall'origine dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Più nel dettaglio, a giudizio dei tecnici di Via Giorgione, l'aliquota “start-up” non trova applicazione in caso di adesione al regime forfettario “in corsa”. Questo perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario (e la relativa imposta sostitutiva). Di

conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell'ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) "entrano" nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell'aliquota agevolata. Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell'ambito del regime forfetario, dell'aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d'imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall'inizio dell'attività.

---

## **Pubblicato in Gazzetta il Decreto MEF che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario**

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale, n. 167 del 18 luglio 2024, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2024, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario».

Il D.M. Mef in attuazione dell'art. 9, comma 1, del Decreto

Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», approva a metodologia in base alla quale l'Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

**Forfetari. Possibile  
accedere alla proposta  
concordato preventivo tramite  
RedditiOnline o la  
dichiarazione precompilata**

**Imprenditori e professionisti forfetari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed**

**eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024 (15 ottobre 2024).** Per questi contribuenti è ora possibile, infatti, compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio ["RedditiOnline"](#) oppure tramite l'applicativo della [dichiarazione precompilata](#) per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all'istituto, introdotto dal [D.Lgs. n. 13/2024](#) al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Per i contribuenti in regime forfetario, l'adesione alla proposta permette di pianificare **la propria tassazione per un anno.** I contribuenti ISA, invece, hanno a disposizione dallo scorso 15 giugno sul sito dell'Agenzia il software ["Il tuo ISA 2024 CPB"](#) per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

## **Concordato al via anche per autonomi, ditte individuali e professionisti forfetari**

Possono ora aderire alla proposta di Concordato del Fisco anche le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e applicano il regime forfetario. Condizione per l'adesione è non avere debiti tributari riferiti al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

## **Come aderire**

I contribuenti forfetari interessati possono calcolare la propria proposta di Concordato compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d'imposta 2023) tramite il servizio [RedditiOnline](#) oppure tramite l'applicativo della dichiarazione precompilata. **La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024.** L'adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini IVA.

## **Il Cpb per i contribuenti ISA**

Imprenditori e professionisti che applicano gli ISA possono aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 16 luglio 2024)

## **Normativa e prassi**

[Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024](#) *(in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)*

[Il D.M. Mef con le regole per determinare la proposta e le condizioni straordinarie per la cessazione degli effetti del concordato \(o la riduzione in percentuale dei redditi\)](#)

[Contribuenti ISA. La metodologia per l'elaborazione del concordato preventivo biennale](#)

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale»

Le disposizioni che modificano la disciplina dell'accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

**ISA 2024. I chiarimenti relativi all'applicazione degli indici per il periodo d'imposta 2023**

**Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 15 E del 25 giugno 2024:** «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) - Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all'attività di agriturismo – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – **Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024** – D.M. del 18 marzo 2024 – D.M. del 29 aprile 2024»

# Regime forfettario. I

# **chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione**

Ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime dei forfetari sono i punti clou della circolare 32/E di oggi. Nel documento di prassi, che nell'ultimo paragrafo riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore, l'Agenzia fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale. In particolare, applicano già tale regime i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro, ma inferiori a 85mila. Viste le rilevanti modifiche normative, il contribuente che abbia optato per il regime ordinario non è tenuto a rimanere per l'intero triennio nello stesso regime.

---

## **Regime forfetario nel periodo d'imposta 2021. In arrivo le comunicazioni "invito" a**

# **regolarizzare gli errori ed omissioni nel quadro RS**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell'articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quadro RS (righe da 375 a 381) del modello Redditi 2022 Persone, ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

---

## **Ddl di Bilancio 2023. Le modifiche al regime forfetario (con una raccolta della prassi in materia)**

L'articolo 12, rubricato «Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni» innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

---

**Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell'attività va nei redditi "diversi"**

Con la risposta a interpello n. 299/2020 del 2 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell'attività esercitata nel regime dei minimi (precisazioni valide anche per i forfetari).

---

**Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa.**

# **Entro il 28 febbraio 2020 l'opzione di entrata**

I soggetti che hanno intrapreso nel 2019 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato previsto per i forfettari devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

---

## **Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfettario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall'ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020**

Con la risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte

dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfettario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d'imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell'aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

---

## **Forfettari, fuori dal 2020 se hanno erogato stipendi per più di 20 mila euro o hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato per più di 30 mila euro nel 2019**

Con riferimento alle cause di esclusione la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfettario l'ipotesi in cui nel periodo d'imposta precedente il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di

importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all'accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche introdotte producono effetto si osserva che, come si evince dall'espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 avranno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento, non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000.

Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E (in "Finanza & Fisco" n. 1/2016, pag. 41) in relazione alla medesima clausola inserita ad opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).

---

# **Vexata quaestio della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell'art. 1 L. n. 190/2014, introdotta dalla Legge di bilancio 2020. Gli interventi del CNDCEC**

Con riferimento all'incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in "Finanza & Fisco" n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, si allega la nota tecnica (di seguito riprodotta) che il CNDCEC ha inviato all'Agenzia delle entrate in cui si evidenziano i motivi che lasciano preferire l'interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell'anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

---

# **Regime forfetario. Le novità contenute nel DDL bilancio 2020**

In attesa dell'approvazione del disegno di legge di Bilancio 2020, ora all'esame del Senato, si analizzano brevemente le modifiche in arrivo alla disciplina del regime forfetario.

L'articolo 88 del DDL rubricato (Regime forfetario), innanzitutto, abroga dal 2020 l'articolo 1, commi da 17 a 22 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario prevedendo:

- a) l'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
- b) l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- c) la previsione di un regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica.

---

# **Dipendente coniugato con professionista “forfetario”: detrazioni per figli a carico al 100% solo se ha il reddito più alto**

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, ha diffuso gli attesi chiarimenti sulla ripartizione tra coniugi della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario. Nel documento di prassi, l'Agenzia dopo aver ricordato che le detrazioni per figli a carico non spettano contribuenti che aderiscono al regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo, chiarisce che le detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento possono essere fruite al coniuge contribuente soggetto all'Irpef nella sola ipotesi in cui quest'ultimo possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito dell'altro coniuge. Al fine della comparazione, il reddito prodotto dal coniuge in forfetario rileverà, ex comma 64, articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti.

---

# **Transazione del Forfettario: nota di credito emessa senza versare l'IVA come avvenuto per il documento originario**

Ai fini dell'emissione delle nota di variazione in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, sempre che la nota in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell'operazione originaria.

La predetta conclusione vale anche nella particolare ipotesi, in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfettario, ai sensi del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede: «Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633...».

Pertanto, considerato che l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 5 da 54 ad 89 della legge n. 190 del 2014; tale regime forfettario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere ai sensi del citato art. 26.

---

# **Professionista al 50 per cento di una Srl operante nello stesso settore. Confermata la decadenza dal forfetario a partire dal 2020**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), del comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, ferma restando, in ogni caso, l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019. Peraltro, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il contribuente non effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. "controllata".

---

**Commercialista** **che**

# **“collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco**



In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, configura controllo indiretto di società a responsabilità limitata di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 la circostanza che il coniuge partecipi con una quota dell'80 per cento alla S.r.l. di famiglia, di cui il contribuente è anche membro del consiglio di amministrazione. Tuttavia, la causa ostativa di cui alla citata lettera d) non si realizza qualora, in linea con i [codici ATECO](#) formalmente dichiarati, l'attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata indirettamente è riconducibile ad una [sezione ATECO](#) differente rispetto a quella cui è riconducibile l'effettiva attività esercitata del contribuente. Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella

[risposta ad interpello n. 137 del 13 maggio 2019.](#)

Tuttavia, si evidenzia che il mero riferimento alle [sezioni di ATECO](#) può comportare, come nel caso di specie, che due attività appartenenti a sezioni diverse (M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche* e J – *Servizi di informazione e comunicazione*) siano in realtà molto simili.

## Classificazione delle attività economiche

**Adozione della tabella ATECO 2007: la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate**

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate»](#)

[Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche \(ATECO 2007\)](#)

[Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007](#)

---

# **Il professionista in regime di vantaggio che supera la**

# **soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall'anno del superamento**

Il libero professionista in regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011 che supera la soglia di permanenza per più del 50%, può transitare direttamente al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 già dall'anno del superamento. In tale ipotesi, il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfettario. Non trova pertanto applicazione la disposizione di cui comma 111 della legge n. 244 del 2007 che obbligava coloro che uscivano dal regime dei minimi per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell'entrata in vigore del regime dei forfettari che costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche.

---

## **Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l'anno 2019, l'imprenditore**

# **individuale e socio/liquidatore al 60% di Srl applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d'imposta 2020**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 60 per cento di una società srl di cui il contribuente è anche liquidatore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

---

## **Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza**

# **nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili**

La causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili. Tuttavia, nel 2019, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro la fine del 2019 dismetterà la partecipazione.

---

**Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della “riconducibilità” rileva**

# **l'attività esercitata di fatto**

La causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l'attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella l'effettiva esercitata del contribuente.

---

## **Commercialista socio al 50% di Stp srl con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d'imposta 2020**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp), di cui il contribuente è anche amministratore, che svolge una

attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

---

## **Stp srl “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d'imposta 2020**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa la detenzione di quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” (i genitori del professionista detengono il 60% delle quote) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui il contribuente è anche presidente del consiglio di amministrazione, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma

restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019.

---

## **Regime forfetario. Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza**

Confermata, la linea interpretativa contenuta nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, con la quale è stato chiarito che “nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis) (n.d.r. dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”, con l’ulteriore precisazione che, “qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente)

dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale".

---

## **Regime forfetario. Non esce dal regime agevolato l'ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, la lettera d-bis), del comma 57, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti

o professioni. Pertanto, in virtù dell'ultimo inciso della citata lettera d-bis) del comma 57, non può precludersi all'ex praticante l'applicazione e/o la permanenza nel regime forfetario ha causa della circostanza che la fatturazione sia espletata in misura prevalente nei confronti del proprio ex "dominus".

---

## **Regime forfettario. La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d'impresa. Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare, il contribuente qualora opti per il modello 730, deve compilare nel Quadro B la Colonna 2 indicando come utilizzo il codice "16" relativo al reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini IRPEF (fabbricati locati o con esenzione IMU); il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso. Diversamente, nel caso di utilizzo del Modello

REDDITI Persone Fisiche il contribuente dovrà dichiarare tale reddito compilando il quadro RH. È questa la soluzione interpretativa prospettata dall'Agenzia nella risposta n. 114/2019.

---

## **Regime forfetario anno 2019. Irrilevante aver maturato provvigioni prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro nel corso del 2018**

In tema di requisiti per l'applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, diversamente dalla precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all'attività esercitata "prevalentemente" nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta. Dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l'esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020,

anche nel caso in cui nell'anno 2018 abbia maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro.

---

## **Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della riconducibilità delle attività non basta il codice ATECO**

In tema di cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario, l'articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Per la verifica della sussistenza di tali ultimo requisito, in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo operate nei confronti della società a responsabilità limitata, necessario il controllo della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente

forfettario, ai codici ATECO formalmente dichiarati.